

## NOTA METODOLOGICA

*Calcolo del gettito potenziale ai fini della rideterminazione al 2016 della “Riduzione risorse 2015 art. 1, comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014”*

*4 aprile 2016*

Il presente documento descrive la metodologia elaborata, con il supporto tecnico di *SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, per stimare la capacità fiscale e il gettito potenziale a legislazione vigente delle Città Metropolitane e delle province<sup>1</sup> delle regioni a statuto ordinario ai fini della rideterminazione al 2016 della “Riduzione risorse 2015 art. 1, comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014”.

L’analisi ha riguardato le seguenti entrate:

- 1) Imposta sulle assicurazioni derivanti dalla Responsabilità Civile Auto (RC Auto);
- 2) Imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT);
- 3) Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA);
- 4) Entrate residuali comprendenti TOSAP, COSAP e tariffe.

L’Art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 31 dicembre 2015 prevede l’impossibilità per gli enti locali di aumentare nel corso del 2016 aliquote o tariffe applicate nel 2015. Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui siano avvenute variazioni di aliquota nel corso del 2015, per le imposte di cui ai punti 1) e 2), il gettito potenziale a legislazione vigente è posto pari al gettito effettivo 2015. Per effetto della stessa norma, nel caso dell’imposta di cui al punto 3), il gettito potenziale a legislazione vigente si ottiene considerando come aliquota di riferimento quella in vigore al 31 dicembre 2015.

Per le entrate di cui al punto 4) si è applicata, invece, la stessa procedura utilizzata ai fini della determinazione della riduzione di risorse 2015 art. 1, comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (indicata nella nota metodologica del 13 maggio 2015).

Di seguito sono descritte le modalità di calcolo specifiche adottate per ciascuna voce di entrata. Da ultimo, i dettagli dell’analisi per ogni ente sono riportati nel file excel allegato “*Province e CM - Analisi del gettito potenziale 2016 (1APR16)*”. In particolare il foglio excel si compone di 4 fogli relativi, rispettivamente, alle imposte IPT, RC Auto, TEFA e alle aliquote TEFA.

---

<sup>1</sup> Per semplicità si indicheranno, nel prosieguo del documento, col termine “enti”.

## Imposta sulle assicurazioni derivanti dalla Responsabilità Civile Auto (RC Auto)

L'imposta sull'RC Auto presenta una aliquota standard pari al 12,5% da cui gli enti possono discostarsi verso l'alto o verso il basso in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Conseguentemente l'aliquota massima non può superare il 16% e l'aliquota minima non può essere inferiore al 9%.

Dalla consultazione delle aliquote legali applicate al 31 dicembre 2015 dai singoli enti (pubblicate sul sito <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/imposta-rc-auto/>) è emerso che 81 enti su 86 non hanno apportato modifiche all'aliquota già applicata nel 2014. Per tali enti il gettito potenziale a legislazione vigente è stato posto pari al gettito effettivo desunto dai versamenti F24 relativi al codice tributo 3356 (al lordo delle rettifiche operate dalla Struttura di gestione prima degli accrediti agli enti destinatari), invece la capacità fiscale è stata stimata moltiplicando il gettito di cui sopra per un coefficiente pari al rapporto tra l'aliquota standard (12,5%) e l'aliquota legale applicata.

Nel corso del 2015 cinque enti hanno deliberato, invece, una variazione dell'aliquota legale applicata nel 2014 con effetti sul gettito dell'anno 2015:

- **Provincia di Cuneo** - aumento aliquota dal 2014 al 2015 di 0,5 punti percentuali in vigore dal 1 aprile 2015 (delibera n.10 del 26 gennaio 2015 pubblicata sul sito del MEF il 3 febbraio 2015);
- **Città metropolitana di Firenze** - aumento aliquota dal 2014 al 2015 di 5,5 punti percentuali in vigore dal 1 settembre 2015 (atto n.49 del 29 giugno 2015 pubblicata sul sito del MEF il 10 luglio 2015; ai veicoli ad uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione, ai veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing si applica l'aliquota del 9 per cento);
- **Provincia di Isernia** - aumento aliquota dal 2014 al 2015 di 3,5 punti percentuali in vigore dal 1 gennaio 2015 (delibera n.69 del 3 ottobre 2014 pubblicato sul sito del MEF il 17 novembre 2014);
- **Provincia di Pistoia** - aumento aliquota dal 2014 al 2015 di 0,5 punti percentuali in vigore dal 1 settembre 2015 (Decreto presidenziale del 30 giugno 2015 pubblicato sul sito del MEF il 13 luglio 2015);
- **Provincia di Vicenza** - aumento aliquota dal 2014 al 2015 di 3,5 punti percentuali in vigore dal 1 aprile 2015 (delibera n.19 del 10 febbraio 2015 pubblicato sul sito del MEF il 17 febbraio 2015).

Il costante trend decrescente della base imponibile di questo tributo che, tra dicembre 2014 e dicembre 2015 è mediamente diminuito a livello nazionale del 5,7% (come riportato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) nella newsletter dell'ufficio studi – TRENDS di febbraio 2016), rende il gettito desunto dai versamenti F24 poco rappresentativo di una situazione a regime anche se rapportato ai mesi di applicazione della nuova aliquota. Per gli enti che hanno modificato l'aliquota applicata nel corso dell'anno 2015, quindi, è stata applicata, alla base imponibile 2014, una riduzione del 5,7% (pari alla media nazionale registrata dall'ANIA). Successivamente il gettito potenziale 2016 a legislazione vigente è stato ottenuto moltiplicando tale base imponibile per la nuova aliquota applicata, invece la capacità fiscale è stata ottenuta moltiplicando la stessa base imponibile per l'aliquota standard del 12,5%.

## Imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT)

La struttura di questo tributo non consente di identificare un'unica misura base di riferimento. Per semplicità, quindi, si è considerata come misura standard quella prevista per transazioni relative agli autoveicoli<sup>2</sup> pari a 150,81 € per pratica sulla quale gli enti possono applicare una maggiorazione fino a un massimo del 30% (decreto 27 novembre 1988, n. 435).

Ai fini della determinazione delle aliquote effettivamente applicate nel corso del 2015 dai singoli enti è stato consultato il sito <http://www.aci.it/index.php?id=652>, da cui è emerso che 79 enti su 86 non hanno apportato modifiche all'aliquota già applicata nel 2014. Per tali enti il gettito potenziale a legislazione vigente è stato posto pari al gettito effettivo desunto dai versamenti effettuati presso l'ACI, successivamente la capacità fiscale è stata stimata moltiplicando il gettito di cui sopra per un coefficiente pari al rapporto tra la misura standard (come sopra indicata) e quella applicata in relazione alle transazioni sugli autoveicoli, considerando gli incrementi deliberati

Nel corso del 2015 si è riscontrata, invece, per sette enti una variazione delle percentuali di maggiorazione dell'IPT con effetti sul gettito dell'anno 2015:

- **Città metropolitana di Bari** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 20% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 agosto 2015;
- **Provincia di Ferrara** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 15% nel 2014 al 25% nel 2015 con decorrenza dal 1 marzo 2015;
- **Provincia di Lecce** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 20% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 ottobre 2015;
- **Provincia di Padova** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 20% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
- **Provincia di Pescara** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 20% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 agosto 2015;
- **Provincia di Pistoia** - aumento della percentuale di maggiorazione dal 20% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 luglio 2015;
- **Provincia di Prato** - aumento della percentuale di maggiorazione dallo 0% nel 2014 al 30% nel 2015 con decorrenza dal 1 agosto 2015.

Per gli enti locali che hanno modificato la tariffa applicata nel corso dell'anno 2015 (Città metropolitana di Bari, Ferrara, Lecce, Padova, Pescara, Pistoia e Prato) la base imponibile di riferimento è stata calcolata rapportando il gettito effettivo 2015 alla media ponderata rispetto ai mesi di applicazione della maggiorazione ; il gettito potenziale 2016 a legislazione vigente è stato ottenuto moltiplicando tale base imponibile di riferimento per la nuova tariffa applicata.

---

<sup>2</sup> Si tratta della misura prevista per autoveicoli ed autovetture fino a 53 kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.

## **Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**

La base imponibile dell'imposta TEFA è stata determinata a partire dalla capacità fiscale TARI dei comuni di ciascuna provincia. Analogamente alla metodologia adottata ai fini della determinazione della riduzione di risorse 2015 art. 1, comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (indicata nella nota metodologica del 13 maggio 2015), alla capacità fiscale TARI è stata applicata la % media di copertura, attraverso le entrate, delle spese per i rifiuti a livello comunale. Considerato che, con riferimento ai dati dei Certificati Consuntivi 2014, tale % risulta essere, in media, superiore al 100%, come base imponibile per l'imposta TEFA è stato considerato il totale della capacità fiscale TARI dei comuni di ciascuna provincia.

In base all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota standard è pari all'1% e gli enti hanno la possibilità di aumentarla fino al 5%. Il gettito standard è stato calcolato moltiplicando la base imponibile per l'aliquota standard (1%).

Stante l'impossibilità per gli enti locali di aumentare nel corso del 2016 l'aliquota applicata al 31 dicembre 2015 (Art. 1, comma 26 legge n. 208 del 31 dicembre 2015), il gettito potenziale 2016 a legislazione vigente è stato ottenuto moltiplicando la base imponibile, determinata secondo la modalità sopra descritta, per l'aliquota applicata al 31 dicembre 2015. Per l'elenco dettagliato delle aliquote di ciascun ente, dell'anno e delle fonti di riferimento si rimanda al foglio "aliquote\_TEFA" del file Excel allegato alla presente nota metodologica.

## **Entrate residuali**

Per quanto riguarda la standardizzazione della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e delle altre imposte residuali è stata applicata la stessa procedura utilizzata ai fini della determinazione della riduzione di risorse 2015 art. 1, comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (indicata nella nota metodologica del 13 maggio 2015).

In particolare, dato l'esiguo numero di enti che applicano tale tributo, per COSAP e TOSAP è stato considerato un gettito potenziale pari a 0, mentre il gettito standard relativo alle entrate extra-tributarie è stato calcolato moltiplicando la spesa corrente efficientata di ciascuna delle funzioni fondamentali (al netto degli interessi passivi) per le percentuali di copertura medie nazionali<sup>3</sup> (Istruzione 0,08%; Territorio 8,8%; Ambiente 8,16%; Funzioni generali 1,26%; Trasporti 0,27%).

---

<sup>3</sup> Ottenute, per ciascuna funzione, come rapporto tra il totale delle entrate extra-tributarie storiche e la spesa corrente da Certificati Consuntivi 2014. Per gli enti per cui non era disponibile il Certificato Consuntivo 2014 è stato considerato il Certificato Consuntivo 2013 (o 2012 se anche il 2013 non era disponibile).